

Allegato "A" al Repertorio n.40046 - Raccolta n.18224

STATUTO

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - QUALIFICAZIONE E PRINCIPI DI

GESTIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - Costituzione e denominazione

Per iniziativa della **Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo** è costituita un'associazione assistenziale di natura mutualistica denominata ""Associazione Mutua Dott. Consoli - Locorotondo ETS - Mutua di Assistenza del Credito Cooperativo" o più semplicemente "Mutua Dott. Consoli ETS", che nel presente Statuto viene indicata, per brevità, con la parola Associazione o Mutua.

Nel periodo transitorio precedente l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "ETS" non è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione, disciplinata dal presente Statuto, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, dal Codice civile e relative disposizioni di attuazione, basa la propria attività sociale sui principi della mutualità volontaria e del metodo della reciproca assistenza.

	Art. 2 - Qualificazione come ETS e principi di gestione	
	L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo	
	di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse ge-	
	nerale in forma di mutualità.	
	I principi della mutualità volontaria e il metodo della reci-	
	proca assistenza sono in primo luogo la reciproca prestazione	
	di aiuto tra gli associati al verificarsi degli ipotizzati	
	bisogni, per il tramite della formazione, diretta e indiret-	
	ta, dei mezzi necessari da utilizzarsi nelle situazioni pre-	
	viste.	
	I principi della mutualità volontaria e il metodo della reci-	
	proca assistenza si possono attuare anche attraverso il reci-	
	proco soccorso tra gli associati nella forma della prestazio-	
	ne d'opera erogata dagli associati a favore di altri associa-	
	ti o relativi familiari in modo personale, spontaneo e gra-	
	tuito.	
	I principi della mutualità volontaria e il metodo della reci-	
	proca assistenza sono alla base del patto sociale che lega	
	gli associati sia tra di loro che verso l'Associazione, per-	
	tanto tutte le iniziative ed attività che sono realizzate	
	dall'Associazione, debbono ispirarsi a tali principi e meto-	
	do, sia dal punto di vista formale che sostanziale.	
	Art. 3 - Sede	
	L'Associazione ha sede legale nel Comune di Locorotondo.	
	2	

	La variazione dell'indirizzo in cui è ubicata la sede legale	
	all'interno del medesimo Comune potrà essere decisa dal Con-	
	siglio di Amministrazione, che provvederà a darne comunica-	
	zione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, senza la	
	necessità di modificare il presente Statuto. Spetta altresì	
	al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e la soppres-	
	sione di sedi secondarie, delegazioni, sezioni ed uffici in	
	altre località.	
	Spetta all'Assemblea degli Associati deliberare il trasferi-	
	mento della sede legale in altri Comuni.	
	L'Associazione può articolare la propria attività in sezioni	
	territoriali, aziendali e di categoria. Apposito regolamento	
	fissa le norme di costituzione e funzionamento delle sezioni,	
	nonché le modalità di aggregazione ed i rapporti con gli or-	
	ganismi mutualistici e associativi.	
	Art. 4 - Durata	
	L'Associazione ha la durata fino al 31 dicembre 2072 e potrà	
	essere prorogata a norma di legge.	
	Essa aderisce al Comipa, Consorzio tra Mutue Italiane di Pre-	
	videnza e Assistenza.	
	Art. 5 - Finalità, attività d'interesse generale e diverse	
	L'Associazione non ha scopo di lucro.	
	L'Associazione, nel rispetto dei principi e del metodo della	
	mutualità, persegue finalità civiche, solidaristiche e di u-	
	tilità sociale, mediante l'esercizio di una o più delle atti-	
	3	

	vità di interesse generale previste dall'articolo 5 del	
	D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni,	
	con particolare riguardo ai seguenti ambiti operativi:	
	- interventi e prestazioni sanitarie;	
	- interventi e servizi sociali;	
	- prestazioni socio-sanitarie;	
	- attività culturali di interesse sociale con finalità e-	
	ducativa;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, arti-	
	stiche o ricreative di interesse sociale.	
	Le attività di cui sopra vengono svolte in conformità al con-	
	tenuto e ai limiti definitivi indicati nell'art. 5 del Codice	
	del Terzo settore. In tale contesto l'Associazione in parti-	
	colare si prefigge: la promozione e l'inclusione sociale nel	
	proprio territorio affinché ogni persona possa rappresentare	
	una più efficace risorsa per la comunità anche attraverso:	
	a) l'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari di-	
	gnità sociale degli individui e dei gruppi;	
	b) l'attuazione del principio di sussidiarietà e di solida-	
	rietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche	
	immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, ter-	
	ritoriali e culturali;	
	c) lo sviluppo della democrazia e della persona umana;	
	d) la piena attuazione dei diritti di cittadinanza e la	
	realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;	
	4	

	e) la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico ed artistico;	
	f) la realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali;	
	g) la realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari e sociali;	
	h) il superamento di tutte le forme di disagio sociale;	
	i) l'affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente;	
	j) lo sviluppo della pratica sportiva e di educazione del corpo ed alla promozione della salute.	
	Nello specifico, l'Associazione in ambito sanitario promuove e gestisce, direttamente o in convenzione, un sistema mutualistico integrativo e complementare del servizio sanitario nazionale. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione potrà:	
	1. erogare sussidi nella forma delle diarie da ricovero e dei rimborsi delle spese medico-sanitarie;	
	2. consentire l'accesso a reti convenzionali per ridurre il costo delle prestazioni mediche e i tempi di attesa;	
	3. favorire l'erogazione di servizi di consulenza medica e pronto intervento;	
	4. organizzare check up e campagne di prevenzione sanitaria;	
	5. favorire la diffusione della cultura della prevenzione e della tutela della salute e promuovere l'adozione di corretti	
	5	

	stili di vita al fine di migliorare il benessere psico-fisico	
	dei propri associati;	
	6. favorire servizi socio sanitari di natura residenziale	
	e/o domiciliare anche attraverso la stipula di convenzioni	
	con cooperative, operatori infermieristici ed altri soggetti	
	deputati all'erogazione di servizi per le persone che neces-	
	sitano, anche temporaneamente, di assistenza riabilitativa;	
	7. realizzare programmi assistenziali finalizzati a garan-	
	tire la permanenza a domicilio o in strutture residenziali o	
	semiresidenziali delle persone anziane e disabili;	
	8. favorire l'erogazione di interventi e prestazioni sani-	
	tarie ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente	
	del Consiglio dei Ministri 14 Febbraio 2001 pubblicato in	
	G.U. n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni ed	
	integrazioni.	
	L'Associazione in ambito sociale provvede all'erogazione	
	all'associato ed alla sua famiglia di assistenze economiche	
	in caso di vecchiaia, infortunio ed invalidità e sussidi alle	
	famiglie degli associati anche per il caso di morte dell'as-	
	sociato. In particolare, per il raggiungimento di tale fine,	
	l'Associazione potrà:	
	- erogare sussidi di natura monetaria in caso di vecchia-	
	ia, infortunio e invalidità;	
	- stipulare convenzioni con cooperative, operatori quali-	
	ficati ed altri soggetti deputati all'erogazione di servizi	
	6	

	per le persone anziane o che richiedono assistenza domicilia-	
	re;	
	- erogare sussidi, servizi e prestazioni agli associati e	
	ai loro familiari, soprattutto in presenza di figli, al fine	
	di ridurre gli oneri legati alla gestione della famiglia e	
	delle sue esigenze;	
	- stipulare convenzioni con operatori economici per ridur-	
	re o rendere più sostenibile nell'interesse dell'associato e	
	dei suoi familiari il costo di beni o servizi collegati alla	
	gestione della famiglia e delle sue esigenze;	
	- erogare direttamente e/o indirettamente interventi e	
	servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 comma 1 e 2 della	
	legge 8 Novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni ed	
	integrazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla	
	legge 5 Febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n.	
	112 e successive modificazioni ed integrazioni.	
	In ambito educativo promuove il miglioramento delle condizio-	
	ni morali e culturali degli associati e dei loro familiari.	
	In particolare potrà:	
	- promuovere eventi nei settori dell'informazione ed educa-	
	zione sanitaria, della formazione professionale e della cul-	
	tura in generale;	
	- organizzare corsi di formazione ed altre attività formati-	
	ve, con esclusione delle attività di formazione di cui al	
	D.lgs. 276/2003;	
	7	

	- svolgere attività e promuovere iniziative che possano ac-	
	crescere le conoscenze, competenze e abilità anche lavorative	
	degli associati e dei loro familiari;	
	- promuovere ed eventualmente gestire interventi e servizi di	
	educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi	
	della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni ed	
	integrazioni, nonché attività di interesse generale con fina-	
	lità educative;	
	- promuovere ed eventualmente gestire la formazione ex-	
	tra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersio-	
	ne scolastica e al successo scolastico e formativo, alla pre-	
	venzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;	
	- promuovere interventi e servizi finalizzati alla salvaguar-	
	dia dell'ambiente e alla valorizzazione del patrimonio cultu-	
	rale e del paesaggio;	
	- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ri-	
	creative di interesse sociale come previsto dall'art. 5 let-	
	tera i) del decreto legislativo n. 117/2017 e successive mo-	
	dificazioni;	
	- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i po-	
	poli e della non-violenza, nonché l'educazione al consumo re-	
	sponsabile, l'educazione finanziaria, la lotta contro l'usura	
	e la ludopatia.	
	In ambito ricreativo promuove lo svolgimento di attività e	
	l'organizzazione di eventi nel settore del tempo libero.	
	8	

	L'Associazione potrà inoltre:	
	- promuovere e favorire strumenti, servizi e prestazioni idonei all'avvio al lavoro dell'associato e dei suoi familiari;	
	- diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra gli associati, nonché fra quest'ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali, morali degli associati e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività dell'Associazione, comprese le prestazioni d'opera erogate dagli associati e loro familiari in modo personale, spontaneo e gratuito;	
	- organizzare attività sportive dilettantistiche, turistiche di interesse sociale, culturale e religioso, nonché di promozione e diffusione della cultura, e della pratica del volontariato.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione può stipulare convenzioni con strutture sanitarie, parasanitarie, centri termali, centri di assistenza, aziende di credito, compagnie di assicurazione ed ogni altro ente pubblico e privato.	
	L'Associazione può anche esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, subordinatamente all'emanazione dei	
	9	

	decreti previsti nel citato art. 6 e secondo criteri e limiti	
	definiti dalla normativa vigente.	
	L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fon-	
	di attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e	
	contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare	
	le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei	
	principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti	
	con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alla nor-	
	mativa vigente.	
	L'Associazione può inoltre compiere tutti gli atti e conclu-	
	dere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare ne-	
	cessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o co-	
	munque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai me-	
	desimi.	
	Previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione l'Asso-	
	ciatione potrà partecipare a consorzi ed enti la cui attività	
	è ritenuta utile ai fini dello sviluppo e del raggiungimento	
	degli scopi dell'Associazione. Potrà altresì collaborare con	
	enti pubblici e privati al fine di sviluppare al meglio la	
	mutualità sul proprio territorio e le proprie finalità	
	statutarie.	
	Tutte le attività sopra indicate dovranno essere svolte se-	
	condo le modalità e in presenza dei requisiti previsti dalle	
	vigenti norme di legge. Resta in particolare precluso all'As-	
	sociatione lo svolgimento delle attività riservate ai sensi	
	10	

	del D.Lgs. n. 385 del 1^ settembre 1993 e del D.Lgs. n. 58	
	del 24 febbraio 1998, lo svolgimento delle attività comunque	
	non consentite alle Associazioni di cui agli articoli 14 e	
	seguenti del Codice Civile o per le quali siano richiesti	
	particolari requisiti o abilitazioni non in possesso dell'As-	
	sociazione, nonché l'esercizio diretto da parte dell'Associa-	
	zione delle attività riservate per legge a professionisti i-	
	scritti in appositi Ordini, Albi o Elenchi.	
	Resta inoltre preclusa all'Associazione l'erogazione di pre-	
	stazioni integrative, complementari o sostitutive rispetto a	
	quelle offerte dal Servizio Sanitario Nazionale, nella forma	
	di Fondo Sanitario Integrativo del Sistema Sanitario Naziona-	
	le, istituito o adeguato ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs.	
	502/1992 e successive modificazioni.	
	E' precluso infine l'esercizio di previdenza complementare e	
	forme pensionistiche afferenti, di cui al D. Lgs. 5 dicembre	
	2005 n. 252.	
	ASSOCIATI	
	Art. 6 - Categorie di soci	
	Il numero degli associati è illimitato. Gli associati si pos-	
	sono suddividere nelle seguenti categorie:	
	a) soci ordinari;	
	b) soci sostenitori.	
	La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non	
	implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro	
	11	

		diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.	
		Possono essere soci ordinari le persone fisiche che abbiano	
		compiuto la maggiore età e che siano soci, clienti o dipen-	
		denti del socio fondatore e sostenitore dell'Associazione:	
		"BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO - CASSA RURALE	
		ED ARTIGIANA - SOCIETA' COOPERATIVA". Possono essere soci or-	
		dinari anche le persone fisiche che abbiano compiuto la mag-	
		giore età e che abbiano la qualità di iscritti, associati,	
		partecipanti o utenti degli altri soci sostenitori dell'Asso-	
		ciazione.	
		Possono essere soci sostenitori le persone giuridiche che per	
		mezzo dei propri apporti volontari intendano partecipare a	
		programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo dell'Associa-	
		zione e/o sostenere economicamente in ogni forma possibile,	
		anche mettendo a disposizione le proprie risorse umane e tec-	
		niche, l'attività dell'Associazione. Le contribuzioni dei so-	
		ci sostenitori sono sempre volontarie, in quanto non vi è	
		nessun obbligo giuridico a loro carico di contribuire in	
		quanto trattasi in ogni caso di liberalità erogate a favore	
		dell'Associazione.	
		Ogni associato è iscritto in un'apposita sezione del libro	
		degli associati in base alla appartenenza a ciascuna delle	
		categorie suindicate.	
		Art. 7 - Domanda di ammissione	
		L'ammissione di nuovi associati è fatta con deliberazione del	
		12	

	Consiglio di Amministrazione.	
	Chi desidera diventare associato deve, pertanto, presentare	
	domanda al Consiglio di Amministrazione.	
	La domanda dei soci ordinari deve indicare:	
	- nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, re-	
	sidenza e attività svolta;	
	- la dichiarazione di possedere i requisiti per l'ammissione	
	ad associato di cui al precedente art. 6;	
	- l'autorizzazione in favore della Mutua di chiedere ed otte-	
	nere dai soci sostenitori informazioni sull'esistenza e la	
	natura dei rapporti in essere con l'associato al fine di per-	
	mettere la valutazione nel tempo della permanenza dei requi-	
	siti previsti per lo status giuridico di associato della Mu-	
	tua;	
	- l'impegno a versare la quota di ammissione, i contributi	
	associativi e gli apporti sociali stabiliti dai competenti	
	Organi sociali a carico dei soci ordinari della Mutua;	
	- l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello Sta-	
	tuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere	
	prese dagli Organi sociali.	
	La domanda dei soci sostenitori deve essere sottoscritta dal	
	legale rappresentante e deve indicare:	
	- denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fisca-	
	le, oggetto sociale e data di costituzione;	
	- l'impegno a versare la quota di ammissione alla Mutua;	
	13	

	- l'impegno a sostenere la Mutua nel conseguimento degli scopi sociali;	
	- l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle deliberazioni prese dagli Organi sociali.	
	Alla domanda dovrà essere allegato l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.	
	Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro degli associati.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo competente, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'Associazione nonché nel corso del rapporto	
	14	

	associativo è finalizzato all'instaurazione e gestione del	
	vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi	
	a terzi fatte salve l'espressa accettazione da parte dell'in-	
	teressato e le comunicazioni richieste per gli adempimenti di	
	legge.	
	Art. 8 - Rapporto associativo	
	Il vincolo associativo è subordinato al pagamento della quota	
	di ammissione e si costituisce dalla data di iscrizione del	
	nuovo associato nel libro degli associati da parte dell'orga-	
	no competente.	
	È vietata in ogni caso e in modo assoluto la temporaneità	
	della partecipazione alla vita associativa. Non è quindi am-	
	messa la figura dell'associato temporaneo.	
	Tutti gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.	
	Gli associati hanno il diritto di:	
	- beneficiare delle erogazioni monetarie, prestazioni, servi-	
	zi e assistenze garantite nel rispetto e nei limiti del pre-	
	cedente articolo 5 e del successivo articolo 13.	
	- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto,	
	purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;	
	- godere del pieno elettorato attivo e passivo;	
	- essere informati sulle attività dell'Associazione e con-	
	trollarne l'andamento;	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse	
	dall'Associazione;	
	15	

	lità fissate dai regolamenti stessi che disciplinano le pre-	
	stazioni garantite.	
	La quota di ammissione ed i contributi associativi non posso-	
	no essere restituiti all'associato anche in caso di recesso o	
	esclusione dell'associato o liquidazione anticipata dell'As-	
	sociazione.	
	La qualità di associato non è trasmissibile né per atto tra	
	vivi né a causa di morte.	
	Art. 9 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, e in particolare	
	dall'art. 24, 2° comma del Codice Civile, può recedere l'as-	
	sociato:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non intenda o non si trovi più in grado di parteci-	
	pare al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.	
	La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere	
	dell'anno sociale in corso, purché sia fatta almeno tre mesi	
	prima dalla data di chiusura di ciascun esercizio.	
	Il recesso, per essere valido, deve essere portato a cono-	
	scenza del Consiglio di Amministrazione attraverso compila-	
	zione dell'apposito modulo da consegnare a mano o trasmettere	
	a mezzo email.	
	L'associato recedente deve comunque portare a termine gli im-	
	pegni o gli incarichi presi nei confronti dell'Associazione.	
	Art.10 - Esclusione	
	17	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di	
	Amministrazione essere escluso, a suo insindacabile giudizio,	
	l'associato che:	
	a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente	
	la Mutua, oppure fomenta dissidi o disordini fra gli associa-	
	ti;	
	c) svolge attività in contrasto o concorrente con quella	
	della Mutua;	
	d) non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o	
	nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente	
	prese dagli Organi competenti dell'Associazione;	
	e) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli	
	obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione e in	
	particolare si renda moroso nel versamento dei contributi as-	
	sociativi così come determinati dal Consiglio di Amministra-	
	zione.	
	Nei casi indicati alle lettere d) ed e) l'associato inadem-	
	piante deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata,	
	a mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo	
	trascorsi 30 (trenta) giorni dal detto invito e sempreché	
	l'associato si mantenga inadempiente.	
	Art. 11 - Comunicazione	
	Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a	
	18	

	norma dell'articolo 10 devono essere comunicate all'interes-	
	sato mediante lettera consegnata a mani ovvero a mezzo racco-	
	mandata o posta elettronica all'indirizzo risultante nel li-	
	bro degli associati.	
	La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della	
	qualità di associato, a tutti gli effetti, nel momento in cui	
	la relativa comunicazione giunge all'associato.	
	Contro la decisione di esclusione, l'associato può ricorrere	
	all'Arbitro di cui al successivo art. 30. Il ricorso, a pena	
	di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata	
	entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della deliberazione;	
	esso non ha effetto sospensivo.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 12 - Composizione	
	Il patrimonio della Mutua, comprensivo di eventuali ricavi,	
	rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato	
	per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'e-	
	sclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e	
	di utilità sociale.	
	È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed a-	
	vanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fon-	
	datori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori	
	ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di	
	recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale	
	del rapporto associativo.	
	19	

	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal fondo sociale di dotazione, che è formato dalle quote di ammissione versate dai soci ordinari, il cui valore è stabilito dall'Assemblea tra un minimo di 5,00 (cinque virgola zero zero) Euro ed un massimo di 100,00 (cento virgola zero zero) Euro pro-capite, e dalle quote di ammissione versate dai soci sostenitori, il cui valore è stabilito dall'Assemblea con un minimo di 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) Euro pro-capite;	
	b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli eventuali avanzi di gestione di cui al successivo art. 15;	
	c) da altre riserve libere o vincolate per specifiche attività mutualistiche e sociali;	
	d) dai contributi straordinari dei soci ordinari stabiliti dall'Assemblea per il ripianamento dell'eventuale disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale; tali contributi possono essere stabiliti solo dall'Assemblea e non possono superare 100,00=(cento virgola zero zero) Euro pro-capite, per esercizio sociale;	
	e) da eventuali riserve straordinarie formate con lasciti o donazioni. I lasciti e le donazioni che la Mutua avesse a conseguire per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e le rendite relative dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donan-	
	20	

	te.	
	In caso di disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annua-	
	le l'Assemblea può deliberare la copertura utilizzando dap-	
	prima gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti, poi	
	le riserve statutarie e quindi il fondo sociale di dotazione	
	nei limiti previsti dalla normativa vigente. Solo dopo aver	
	utilizzato le predette poste del patrimonio sociale il disa-	
	vanzo può essere coperto attraverso i contributi straordinari	
	di cui alla precedente lettera d) del presente articolo.	
	Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono ge-	
	neralmente impiegate in depositi o obbligazioni della Banca	
	di Credito Cooperativo di Locorotondo Cassa Rurale ed Arti-	
	giana - Società Cooperativa o in titoli di stato o strumenti	
	con analoga rischiosità.	
	Il patrimonio dell'Associazione nelle sue diverse articola-	
	zioni costituisce il fondo comune dell'Associazione destinato	
	esclusivamente alle attività dell'Associazione, funzionali al	
	perseguimento delle finalità statutarie.	
	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E PRESTAZIONI	
	Art. 13 - Contributi associativi e prestazioni	
	L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzio-	
	namento da:	
	- contributi associativi dovuti dai soci ordinari al fine	
	dell'erogazione delle prestazioni contemplate dallo scopo	
	dell'Associazione;	
	21	

	- liberalità, donazioni, lasciti testamentari, ricevute	
	dagli associati o da terzi;	
	- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche	
	e/o private;	
	- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 12;	
	- proventi da attività di raccolta fondi nonché entrate	
	derivanti da marginali attività commerciali e produttive.	
	Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono desti-	
	nati esclusivamente alla realizzazione delle finalità	
	dell'Associazione.	
	I contributi associativi dovuti dai soci ordinari sono stabi-	
	liti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione disciplina anche le modalità	
	e i termini del versamento dei contributi da parte degli as-	
	sociati.	
	Le prestazioni contemplate dallo scopo dell'Associazione sono	
	fornite agli associati in regime di mutualità nell'ambito	
	delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del principio	
	di uniformità di disciplina del rapporto associativo.	
	Le prestazioni possono essere fornite anche mediante contrat-	
	ti conclusi con compagnie di assicurazione o accordi con al-	
	tri enti mutualistici.	
	SCRITTURE CONTABILI, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	Art. 14 - Libri sociali e diritto consultazione dei soci	
	Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti	
	22	

	dalla legge, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali e	
	registri:	
	- Libro degli associati;	
	- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in mo-	
	do non occasionale;	
	- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea	
	degli associati;	
	- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali	
	altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso Organo.	
	Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Con-	
	siglio di Amministrazione sulle questioni riguardanti l'Asso-	
	ciatione.	
	Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota	
	associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali,	
	tenuti presso la sede legale dell'ente, presentando motivata	
	istanza all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli	
	associati deve essere formulata all'organo competente, con un	
	preavviso di almeno quindici giorni.	
	Art. 15 - Esercizio sociale	
	L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno	
	31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-	
	strazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio.	
	23	

	Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea	
	entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio e comunque in	
	tempo utile per garantire il relativo deposito presso il Re-	
	gistro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di	
	legge.	
	L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e	
	strumentale delle attività diverse di cui all'art. 5, a se-	
	conda dei casi, nella relazione di missione o in una annota-	
	zione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integra-	
	tiva al bilancio.	
	Gli eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilan-	
	cio saranno destinati ai fondi di riserva o in ogni caso	
	reinvestiti per lo svolgimento dell'attività statutaria ai	
	fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, soli-	
	daristiche e di utilità sociale.	
	In ogni caso è vietata la distribuzione, anche indiretta, di	
	utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denomi-	
	nate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, am-	
	ministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche	
	nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento	
	individuale del rapporto associativo.	
	Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.	
	Lgs. n. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e	
	pone in essere tutti gli adempimenti necessari.	
	Organi DELL'ASSOCIAZIONE - ORDINAMENTO - AMMINISTRAZIONE -	

	RAPPRESENTANZA	
	Art. 16 - Organi	
	Sono Organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea degli Associati;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Comitato Esecutivo, se nominato;	
	d) il Presidente;	
	e) L'Organo di Controllo.	
	ASSEMBLEA	
	Art. 17 - Materie	
	L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del	
	bilancio nei termini di legge e di Statuto.	
	L'Assemblea ordinaria altresì:	
	a) nomina e revoca i componenti degli Organi associativi e,	
	se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale	
	dei conti;	
	b) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi	
	associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Set-	
	tore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	c) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	d) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge,	
	dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea straordinaria:	
	a) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o	
	25	

		dello Statuto;	
		b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o	
		la scissione dell'Associazione.	
		Art. 18 - Convocazione	
		L'Assemblea potrà essere convocata dal Consiglio di Ammini-	
		strazione quante volte lo riterrà utile secondo le modalità	
		di cui ai successivi commi del presente articolo. Il Consi-	
		glio di Amministrazione potrà convocarla in luogo diverso	
		dalla sede dell'Associazione purché nel territorio nazionale.	
		L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne	
		sia fatta richiesta motivata per iscritto da tanti associati	
		che rappresentino almeno un decimo degli associati stessi.	
		La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordi-	
		naria, dovrà essere effettuata tramite avviso contenente	
		l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza	
		e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazio-	
		ne dovrà essere comunicato ai soci almeno otto giorni prima	
		di quello fissato per l'Assemblea a mezzo lettera consegnata	
		a mani o email agli indirizzi di posta elettronica risultanti	
		dal libro degli associati o PEC o mediante pubblicazione sul	
		sito Internet dell'Associazione, utilizzando a tal fine l'a-	
		rea riservata a disposizione degli associati, o mediante pub-	
		blicazione su uno o più quotidiani locali a rilevante diffu-	
		sione nell'ambito territoriale di operatività dell'Associa-	
		zione. L'avviso di convocazione potrà anche essere affisso,	
		26	

	in modo visibile, nei locali della sede dell'Associazione.	
	L'avviso di convocazione deve essere altresì trasmesso, con	
	una delle modalità sopra indicate, ai membri del Consiglio di	
	Amministrazione e dell'Organo di Controllo.	
	Nel suddetto avviso potrà essere indicata anche la data	
	dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo	
	nello stesso giorno stabilito per la prima.	
	Art. 19 - Presidenza e svolgimento	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal	
	Vice Presidente se nominato o, in mancanza di questi, da per-	
	sona designata dall'Assemblea; la verbalizzazione dei conte-	
	nuti dell'Assemblea è affidata a un segretario, anche estra-	
	neo, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente, ov-	
	vero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge. Il relativo	
	verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.	
	Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittima-	
	zione degli intervenuti, regola lo svolgimento dell'adunanza,	
	ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un linea-	
	re svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei par-	
	tecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di	
	associato, accerta e proclama i risultati delle votazioni,	
	dando atto di quanto precede nel verbale dell'adunanza; il	
	Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla	
	27	

	riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al	
	fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al	
	consapevole esercizio del diritto di voto.	
	L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale	
	degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di	
	convocazione.	
	Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio d'Amministrazione e	
	indicati nell'avviso di convocazione, le adunanze dell'Assem-	
	blea si potranno svolgere anche mediante l'utilizzo di siste-	
	mi di collegamento a distanza in audio e videoconferenza a	
	condizione che tutti i partecipanti possano essere identifi-	
	cati e sia loro consentito di seguire la discussione, di in-	
	tervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti af-	
	frontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In	
	particolare è necessario che:	
	- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e	
	la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della vo-	
	tazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno;	
	28	

	- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-	
	dio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli	
	intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove è stata convocata, dove saranno pre-	
	senti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	E' altresì ammessa l'espressione del voto per corrispondenza	
	o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'iden-	
	tità dell'associato che partecipa e vota.	
	E' fatta in ogni caso salva la possibilità dell'Assemblea di	
	deliberare un apposito regolamento che disciplini nello spe-	
	cifico le modalità di gestione delle assemblee in modalità	
	telematica e le relative modalità di votazione.	
	Art. 20 - Quorum	
	L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando	
	sia presente, in proprio o per delega, almeno la maggioranza	
	degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il	
	numero degli associati presenti nella adunanza.	
	L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione	
	quando sia presente, in proprio o per delega, almeno la mag-	
	gioranza degli associati ed in seconda convocazione quando è	
	presente almeno un decimo degli associati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	degli associati presenti all'adunanza.	
	Sono fatte salve le diverse maggioranze richieste in modo in-	
	derogabile dalla legge.	
	29	

	Se il numero di associati dell'Associazione non è inferiore a	
	cinquecento si possono prevedere e disciplinare la costitu-	
	zione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque deno-	
	minate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presen-	
	za di particolari categorie di associati o di svolgimento	
	dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si	
	applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto,	
	quinto e sesto dell'articolo 2540 del Codice Civile, in quan-	
	to compatibili. L'Assemblea potrà deliberare un apposito re-	
	golamento che disciplini nello specifico le modalità di fun-	
	zionamento delle assemblee separate.	
	Le delibere assembleari devono farsi constare nell'apposito	
	libro verbali sottoscritte dal Presidente e dal Segretario	
	dell'Assemblea.	
	Il libro dei verbali dell'Assemblea degli Associati deve es-	
	sere messo a disposizione degli associati presso la sede	
	dell'Associazione.	
	Art. 21 - Diritto di voto	
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono i-	
	scritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati e	
	non siano in mora nel versamento dei contributi associativi	
	ordinari e straordinari.	
	Ciascun associato ha un voto.	
	Gli associati, che per qualsiasi motivo non possono interve-	
	nire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	30	

	rappresentare soltanto da altri associati mediante delega	
	scritta.	
	Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre	
	associati ovvero di cinque se il numero di associati non è	
	inferiore a cinquecento.	
	Si applicano i commi quattro e cinque dell'art. 2372 del Co-	
	dice Civile, in quanto compatibili.	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Art. 22 - Numero, composizione, durata in carica	
	Spetta all'Assemblea degli Associati deliberare il numero dei	
	membri del Consiglio di Amministrazione, che devono essere	
	scelti, in ogni caso, tra i soci ordinari.	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque o sette	
	o nove o undici membri di cui rispettivamente due (se i mem-	
	bri sono cinque), tre (se i membri sono sette), quattro (se i	
	membri sono nove), cinque (se i membri sono undici) designati	
	su lista presentata dai soci sostenitori.	
	L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al	
	possesso di specifici requisiti di onorabilità, professiona-	
	lità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al	
	riguardo previsti da codici di comportamento redatti da asso-	
	ciazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo set-	
	tore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del Codice Civi-	
	le.	
	Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono	
	31	

	alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I re-	
	lativi membri sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione	
	è stato ricostituito.	
	Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a	
	tre sedute consecutive è considerato decaduto.	
	Nessun compenso spetta agli Amministratori per la loro cari-	
	ca, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 25, pe-	
	nultimo comma. Ad essi spetta il rimborso delle spese soste-	
	nute per conto dell'Associazione nell'esercizio delle loro	
	mansioni e nei limiti fissati dall'Assemblea per tutta la du-	
	rata del mandato, prima della nomina stessa.	
	I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmen-	
	te un Vice Presidente nella prima riunione utile.	
	Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione	
	possono essere svolte anche da un estraneo al Consiglio	
	stesso.	
	Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia	
	della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro	
	Unico Nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle in-	
	formazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del Terzo	
	settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza del-	
	l'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamen-	
	32	

	te. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori	
	è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono	
	opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro	
	o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	Art. 23 - Sostituzione	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori,	
	per dimissioni o altre cause alla loro sostituzione provvede l'Assemblea degli Associati, appositamente	
	convocata ovvero nel corso della prima Assemblea utile, quando di prossima convocazione.	
	Gli amministratori così nominati insieme a quelli in carica	
	all'atto della loro nomina.	
	Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori decade	
	l'intero Consiglio di Amministrazione; gli amministratori rimasti	
	in carica devono convocare l'Assemblea con la massima urgenza consentita al fine di procedere con le nuove nomine.	
	Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea	
	per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo se nominato, il quale	
	può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In mancanza dell'Organo di Controllo il Consiglio di Amministrazione	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	La sostituzione degli amministratori è deliberata nel rispetto	
	delle norme statutarie previste per le varie categorie di associati in materia di designazione dei componenti del Con-	
	33	

		siglio di Amministrazione.	
		Qualora venga a mancare il Presidente, gli altri amministra-	
		tori provvedono a sostituirlo procedendo con la nomina di uno	
		dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica.	
		Art. 24 - Convocazione e quorum	
		Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o	
		da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà u-	
		tile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un	
		terzo) dei consiglieri.	
		La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'in-	
		dicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione,	
		spedito a mezzo di posta elettronica o consegnato a mani a	
		tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo al-	
		meno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza,	
		almeno un giorno prima della riunione.	
		Di norma il Consiglio di Amministrazione sarà convocato pres-	
		so la sede dell'Associazione; il Presidente potrà comunque	
		convocarlo in luogo diverso purché nel territorio nazionale.	
		Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costi-	
		tuito, anche in assenza delle suddette formalità di convoca-	
		zione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i	
		membri dell'Organo di Controllo.	
		Le riunioni del Consiglio si potranno svolgere anche per vi-	
		deo o tele conferenza a condizione che tutti i partecipanti	
		possano essere identificati e sia loro consentito di seguire	
		34	

	la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazio-	
	ne degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o	
	visionare documenti. In particolare è necessario che:	
	- sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio uf-	
	ficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittima-	
	zione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunan-	
	za, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente lo svolgimento dell'adunanza;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno;	
	- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di adunanza in forma totalitaria) i luoghi audio/video	
	collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verba-	
	lizzante.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare un apposito	
	regolamento che disciplini nello specifico le modalità di	
	funzionamento delle adunanze con mezzi di telecomunicazione.	
	Le adunanze sono validamente costituite con la maggioranza	
	degli amministratori in carica e sono presiedute dal Presi-	
	dente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Pre-	
	sidente; in mancanza, dal Consigliere designato dagli inter-	
	35	

		venuti.	
		Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.	
		Sono prese con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quar-	
		ti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sempre a	
		voto palese le deliberazioni relative:	
		- alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del	
		Consiglio di Amministrazione;	
		- alla nomina del Comitato Esecutivo o di componenti del	
		Consiglio di Amministrazione a cui sono delegate parte delle	
		attribuzioni proprie del Consiglio;	
		- all'eventuale remunerazione di Consiglieri investiti di	
		particolari incarichi a norma del successivo art. 25, penul-	
		timo comma;	
		- alla ammissione o al rigetto della domanda di nuovi as-	
		sociati sia ordinari che sostenitori;	
		- all'esclusione di un associato nei casi previsti	
		dall'art. 10;	
		- alla costituzione del comitato di controllo sulla re-	
		sponsabilità amministrativa della Società, disciplinato ai	
		sensi del D.lgs. 231/2001, laddove sia stato adottato il re-	
		lativo modello organizzativo;	
		- alla disciplina delle prestazioni mutualistiche ed assi-	
		stenziali;	
		- alla determinazione dei contributi associativi dovuti	
		dai soci ordinari a norma del precedente art. 13, commi tre e	
		36	

	quattro;	
	- alle richieste di affidamenti bancari di qualunque tipo;	
	- alle acquisizioni o cessioni di immobili, alla parteci-	
	pazione a società o enti;	
	- all'assunzione di dipendenti e collaboratori;	
	- alle proposte elaborate dal Consiglio per la modifica	
	del presente Statuto e per l'approvazione e la modifica dei	
	regolamenti interni di competenza assembleare;	
	- alla convocazione dell'Assemblea avente ordine del gior-	
	no diverso da quello dell'approvazione del bilancio.	
	Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono farsi	
	constare nell'apposito libro verbali.	
	Art. 25 - Poteri	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione dell'Associazione.	
	Esso può compiere pertanto tutti gli atti e le operazioni di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di	
	quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assem-	
	blea.	
	Può perciò anche deliberare l'adesione dell'Associazione a	
	consorzi, ad organismi federativi e consortili, la cui azione	
	possa tornare utile all'Associazione stessa ed agli associa-	
	ti; può concedere, postergare o cancellare ipoteche.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad	
	uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo, il	
	37	

	cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso	
	Consiglio a norma del successivo art. 26.	
	Possono formare oggetto di delega soltanto competenze gestio-	
	nali relative all'amministrazione ordinaria dell'Associazione	
	e non potranno essere comunque delegate le attribuzioni rela-	
	tive alla redazione del bilancio e quelle di cui al preceden-	
	te art. 24 richiedenti il voto favorevole di almeno i 3/4	
	(tre quarti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione.	
	Ai Consiglieri investiti di particolari incarichi può essere	
	stabilita una eventuale remunerazione, nell'osservanza delle	
	norme di legge. Tale remunerazione è deliberata dal Consiglio	
	di Amministrazione, sentito l'Organo di Controllo.	
	Il Consiglio oltre a poter nominare il direttore, il segreta-	
	rio generale, i coordinatori delle attività, può, per meglio	
	adempiere agli scopi sociali e qualora risultasse opportuno,	
	istituire appositi comitati: scientifici, tecnici, etici e	
	valoriali, di orientamento e verifica, determinandone, con	
	apposita delibera, l'ordinamento e le relative funzioni.	
	COMITATO ESECUTIVO	
	Art. 26 - Comitato esecutivo	
	Il Comitato Esecutivo, laddove nominato, è costituito da tre	
	membri eletti dal Consiglio di Amministrazione di cui uno	
	scelto tra gli amministratori designati su lista presentata	
	dai Soci Sostenitori.	
	Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o dal Vice	
	38	

	Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica e la	
	scadenza del mandato sarà contestuale alla scadenza del Con-	
	siglio di Amministrazione.	
	Il Comitato Esecutivo rendiconta al Consiglio obbligatoria-	
	mente ogni sei mesi.	
	Su delega del Consiglio, il Comitato Esecutivo può esercitare	
	competenze gestionali ed operative relative all'amministra-	
	zione ordinaria dell'Associazione, con esclusione di quelle	
	indicate nel quinto comma del precedente art. 25.	
	PRESIDENTE	
	Art. 27 - Presidente	
	La firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai	
	terzi e in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i po-	
	teri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente se nominato	
	o, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere de-	
	signato dal Consiglio. Di fronte ai terzi, la firma di chi	
	sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impe-	
	dimento di quest'ultimo.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il	
	Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare i propri pote-	
	ri ad altro consigliere, nonché, con speciale procura, ad im-	
	piegati e collaboratori della Mutua e solo per singoli atti o	
	categorie di atti.	
	39	

	ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	Art. 28 - Organo di Controllo	
	L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea degli Asso-	
	ciati al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, dove	
	non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.	
	Può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito	
	dall'Assemblea all'atto della nomina.	
	Nel caso di Organo collegiale esso si compone di tre membri	
	effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra	
	persone non socie. Nel caso di Organo monocratico esso si	
	compone di un controllore effettivo e uno supplente eletti	
	dall'Assemblea anche tra persone non socie.	
	I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica	
	l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le	
	categorie di soggetti di cui al comma due, art. 2397 del Co-	
	dice Civile. Nel caso di Organo collegiale i predetti requi-	
	siti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e	
	dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammi-	
	nistrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti nei casi	
	consentiti dalla legge e qualora i suoi componenti siano re-	
	visori legali iscritti nell'apposito registro.	
	40	

	L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitorag-	
	gio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e	
	di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio so-	
	ciale sia stato redatto in conformità alle linee guida mini-	
	steriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monito-	
	raggio svolto dall'Organo di Controllo.	
	I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezio-	
	ne e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli ammi-	
	nistratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o	
	su determinati affari.	
	I componenti l'Organo di Controllo partecipano di diritto al-	
	le riunioni del Consiglio d'Amministrazione e a quelle	
	dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo, se nominato.	
	I componenti dell'Organo di Controllo, che non assistono sen-	
	za giustificato motivo alle Assemblee o, durante un esercizio	
	sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Ammini-	
	strazione o del Comitato Esecutivo, se nominato, decadono	
	dall'ufficio a norma dell'art. 2405 del Codice Civile.	
	L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi, scade alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della carica e i relativi mem-	
	bri sono rieleggibili.	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si	
	rimanda alla disciplina di legge.	
	41	

	Art. 29 - Revisione legale dei conti	
	L'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o	
	una Società di revisione legale iscritti nell'apposito regi-	
	stro nei casi previsti dalla legge, salvo che, ove consentito	
	dalla legge, la revisione legale dei conti venga affidata	
	all'Organo di Controllo.	
	ARBITRATO	
	Art. 30 - Arbitrato	
	Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati e	
	l'Associazione oppure tra gli associati in materia di recesso	
	o esclusione nonché su questioni attinenti l'applicazione, e-	
	secuzione e interpretazione delle disposizioni contenute nel-	
	lo Statuto, nei regolamenti interni o nelle delibere degli	
	Organi dell'Associazione - purché per legge possa formare og-	
	getto di compromesso - o comunque su ogni altra questione at-	
	tinente a qualunque titolo ai rapporti ed all'attività	
	dell'Associazione, sarà deferita alla decisione di un arbitro	
	unico, da nominarsi in conformità del Regolamento della Came-	
	ra Arbitrale c/o la Camera di Commercio di Bari. I soggetti	
	interessati dichiareranno di conoscere tale Regolamento, con	
	particolare riguardo, ma non limitatamente, alle modalità di	
	designazione dell'arbitro.	
	L'arbitro unico deciderà in via rituale secondo diritto.	
	VOLONTARI	
	Art. 31 - Volontari	
	42	

	I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono,	
	per il tramite dell'Associazione, attività in favore della	
	comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il pro-	
	prio tempo e le proprie capacità.	
	La loro attività deve essere svolta in modo personale, spon-	
	taneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed	
	esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun	
	modo, neppure dai beneficiari.	
	I volontari sono assicurati per malattie, infortunio, e per	
	la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18	
	del D. Lgs. n. 117/2017.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione sol-	
	tanto le spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni	
	preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: so-	
	no in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.	
	Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate	
	nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legi-	
	slativo 3 luglio 2017 n. 117.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 32 - Regolamenti interni	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione	
	potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da	
	compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.	
	43	

	Tramite regolamento potranno essere stabiliti i poteri del	
	direttore e del Comitato Esecutivo se saranno nominati, l'or-	
	dinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno co-	
	stituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei	
	dipendenti dell'Associazione.	
	Art. 33 - Estinzione o scioglimento dell'Ente	
	In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il	
	patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo	
	dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo	
	settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad	
	altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni	
	dell'Assemblea o, in mancanza di queste ultime, alla Fonda-	
	zione Italia Sociale.	
	L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori	
	preferibilmente scelti tra i propri associati.	
	Art. 34 - Norme applicabili	
	Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto,	
	dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni de-	
	gli Organi associativi, si applica quanto previsto dal Decre-	
	to Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo setto-	
	re) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.	
	F.to: Antonio Convertini - Calabretto Pietro - Baccaro Leo-	
	nardantonio - Eduardo Lucio Conversano - Convertini Paolo -	
	Domenico Gianfrate - Tiziana Nardelli - Maria Giovanna Rosato	
	- Patrizia Vinci - Francesco Campobasso - Basile Cataldo -	
	44	

[illegible]